

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
5053 R2	14 dicembre 2000	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione gestione e finanze sul messaggio 18 ottobre 2000 concernente la modifica della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc)

1. VALUTAZIONE GENERALE

Il messaggio no. 5053 viene millantato dal Consiglio di Stato come un primo atto concreto di revisione dei compiti del Cantone: in realtà il messaggio no. 5053 da un lato condiziona un incentivo alla creazione d'impieghi, introdotto solo 3 anni fa, ad un tasso del 4% di disoccupazione e dall'altro lato propone una misura di risparmio antisociale, che colpisce in maniera inaccettabile le persone escluse dalla ripresa economica, privandole di una copertura collettiva per la perdita di guadagno in caso di malattia/maternità, che è all'avanguardia in Svizzera, ed eliminando il sussidio cantonale per l'assicurazione infortuni dei disoccupati.

Se questo è l'inizio della revisione dei compiti dello Stato allora il futuro sociale di questo Cantone si presenta grigio.

I rappresentanti del gruppo socialista criticano anche le modalità con cui le due modifiche sono state proposte dal Governo: non vi è stata infatti alcuna consultazione del mondo del lavoro e in particolare dei rappresentanti dei lavoratori su un tema così delicato come la disoccupazione. Oltre a ciò il messaggio del 18 ottobre 2000 ha dovuto essere esaminato in fretta e furia per essere discusso dal Gran Consiglio parallelamente al preventivo 2001 del Cantone: questo significa poco più di un mese di tempo per approfondire misure di impatto sociale importante, su un settore della popolazione sinora escluso dal benessere della nuova economia e che purtroppo non sembra contare molti difensori nelle istanze politiche. Questo modo di revisionare i compiti dello Stato rischia solo di creare tensione sociale, come dimostra il fatto che a seguito dell'eliminazione dell'assicurazione obbligatoria perdita di guadagno e del sussidio infortuni per i disoccupati (modifiche di impatto finanziario minore come vedremo) è preannunciato il referendum da parte dei sindacati: un referendum che i sottoscritti deputati appoggeranno senza riserve.

2. VALUTAZIONE DELLA LIMITAZIONE DELL'INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE AL TASSO DEL 4% DI DISOCCUPAZIONE (RISPARMIO 13 MILIONI ANNUI)

I rappresentanti del gruppo socialista prendono atto delle argomentazioni del messaggio e si limitano a chiedere al Consiglio di Stato entro due anni una valutazione dell'impatto sociale della modifica dell'art. 3 L-rilocc, che stabilisce al 4% il tasso di disoccupazione (tasso medio dell'anno precedente) come soglia di riferimento per l'attivazione dell'incentivo alla creazione di nuovi posti di lavoro, che consiste nell'assunzione da parte del Cantone degli oneri sociali a carico del datore di lavoro per un periodo di 2 anni al massimo.

Inoltre, come sottolineato dal Consiglio di Stato nella sua lettera del 21.11.2000 alla Commissione, rimarranno in vigore senza limitazioni altri due tipi di aiuti mirati per i disoccupati problematici:

1. l'art. 5 L-rilocc, che prevede per i disoccupati il cui collocamento è problematico la copertura del 30% del salario per 12 mesi;
2. la LAS (Legge assistenza sociale), che prevede un incentivo all'assunzione pari alla copertura da parte del Cantone del 100% degli oneri sociali per un massimo di 24 mesi limitatamente ad enti ed associazioni senza scopo di lucro (come l'art. 3 L-rilocc) e un incentivo per la copertura del 30% del salario per 12 mesi (come l'art. 5 L-rilocc).

A questo si aggiungano gli altri due incentivi generali:

1. l'art. 4 L-rilocc, che prevede il bonus di inserimento in azienda (per la formazione istruzione di disoccupati);
2. l'art. 6 L-rilocc, che prevede incentivi per nuove attività indipendenti.

Il gruppo socialista avrebbe comunque preferito esaminare la presente modifica della Legge sul rilancio dell'occupazione alla luce della risposta del Consiglio di Stato all'interrogazione inoltrata il 25 settembre 2000 che chiede al Consiglio di Stato cosa intende fare per migliorare la formazione professionale dei lavoratori precari e dei disoccupati scarsamente collocabili, che costituiscono lo zoccolo duro della disoccupazione non riassorbita dalla ripresa economica: ricordiamo che in base alle indicazioni dell'Ufficio cantonale del lavoro a fine agosto 2000 il 26% dei disoccupati era ritenuto difficilmente collocabile dai collocatori.

Infine sottolineiamo che a regime (anno 2004) la limitazione sull'applicazione dell'art. 3 L-rilocc comporta un risparmio per il Cantone di ben **13 milioni annui a regime**, che sono da comparare con le due misure di risparmio sul Cammid e sul premio infortuni **(teoricamente, a regime, 3 milioni annui, ma in realtà non più di qualche centinaia di migliaia di franchi, poiché bisogna considerare che il Cantone continuerà a sussidiare le assicurazioni individuali di una parte dei disoccupati e dovrà pagare di più, unitamente ai Comuni, sotto la voce assistenza sociale).**

3. OPPOSIZIONE AL RISPARMIO SULL'ASSICURAZIONE MALATTIA CAMMID E SUL PREMIO INFORTUNI SUVA DEI DISOCCUPATI

In merito alla modifica dell'art. 13 L.-rilocc (contributo ai premi assicurativi) i rappresentanti del gruppo socialista esprimono la propria netta opposizione ad una misura risparmiata e antisociale, che avrà conseguenze negative per molti disoccupati e anche per le finanze dell'assistenza sociale comunale e cantonale.

Purtroppo la maggioranza della commissione della gestione e delle finanze non ha ascoltato le preoccupazioni espresse da tutti i maggiori sindacati ticinesi (FLMO, OCST, SEI, SIT, SYNA e VPOD) in una lettera del 7 novembre 2000 inviata alla commissione e in un incontro successivo con la stessa commissione avvenuto il 16 novembre, ciò che esporrà l'intera modifica di legge al referendum.

Il gruppo socialista chiede il mantenimento dell'art. 13, cpv. 1 che sancisce l'obbligo per i disoccupati di "assicurarsi contro il rischio di perdita di indennità di disoccupazione per malattia, maternità e infortunio durante il periodo di indennizzazione previsto dalla legislazione federale e cantonale". I motivi sono parecchi e gravi.

1. **L'obbligo di assicurarsi permette al disoccupato di far capo a un'indennità in caso di bisogno per malattia e maternità:** in particolare l'attuale Consorzio Cammid, che assicura la quasi totalità dei disoccupati ticinesi conformemente alla Legge federale sull'assicurazione malattia, offre un servizio estremamente importante, che evita ai disoccupati inabili di dover ricorrere all'assistenza sociale, con tutto quello che comporta in termini di svalutazione sociale e di indebitamento nei confronti della collettività. Il servizio del Cammid fa risparmiare i Comuni e il Cantone i costi immediati per l'assistenza sociale e i costi successivi determinati dal dover approntare ulteriormente strumenti di reinserimento professionale degli assistiti tramite i servizi sociali.

È quasi incredibile come queste considerazioni di natura sociale non siano minimamente recepite dal messaggio 5053 e nella lettera del 21.11.2000 del Consiglio di Stato, dopo tutti i discorsi politici degli scorsi anni alla base della recente introduzione di misure per il reinserimento degli assistiti nella legge cantonale sull'assistenza sociale. Questo nonostante siano note le difficoltà per reimmettere nel mondo del lavoro gli assistiti, difficoltà illustrate da Elena Sartoris (*Programmi di inserimento dell'ufficio sostegno sociale e inserimento*, Bellinzona, 2000), che fa stato di un tasso di riuscita dei programmi del 7%; vedi pure la necessità di una maggiore collaborazione tra i servizi che si occupano di disoccupazione, malattia, invalidità e aiuto sociale per la sperimentazione e la messa in atto del reinserimento professionale degli assistiti, che viene sottolineata da Carmen Vaucher de la Croix, Paolo Solcà, Christian Marazzi (*Valutazione dei programmi di inserimento dell'USSI per il 1998*, Canobbio, SUPSI, 2000). Eppure con il messaggio 5053 si mostra un bell'esempio di amnesia collettiva, dove il Governo ignora quanto votato dal Parlamento alcuni anni prima, ed un tipico esempio di dipartimentalismo, dove il DFE ignora la politica fatta dal DOS.

Inoltre non è corretto che il messaggio governativo 5053 passi sotto silenzio le conseguenze finanziarie della misura per i Comuni, chiamati a pagare un'accresciuta quota per l'assistenza sociale, e per lo stesso Cantone, chiamato a pagare la crescita della sua quota d'assistenza sociale.

2. **Il consorzio Cammid, che costituisce l'assicurazione collettiva malattia del 99% dei disoccupati ticinesi agisce in base alla Legge federale sull'assicurazione malattia:** il suo scioglimento obbligherà i disoccupati intenzionati ad assicurarsi a stipulare un'assicurazione individuale per la perdita di guadagno in caso di malattia/maternità retta dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione.

L'assicurazione individuale perdita di guadagno, che il messaggio 5053 ci presenta come equivalente, implica in realtà vari svantaggi:

- a) il disoccupato **potrà essere rifiutato** dall'assicurazione privata, se giudicato un cattivo rischio, e anche dopo la stipulazione del contratto l'assicurazione ha il diritto di disdirlo in determinati casi (al contrario di quanto avviene con il Cammid retto dalla LaMal);
- b) il disoccupato potrà subire delle **restrizioni nella copertura assicurativa** (al contrario di quanto avviene dal Cammid): su questo ultimo aspetto va infatti detto che le assicurazioni private possono imporre delle riserve a seguito di infortuni o malattie subite dal disoccupato negli ultimi 10 anni (vedi allegato questionario di una compagnia d'assicurazione);
- c) il disoccupato si vedrà **imporre dall'assicurazione dei premi molto elevati in particolare oltre i 40 anni** (non vi sarà la solidarietà tra anziani e giovani prevista nel premio unico del Cammid): infatti nell'assicurazione individuale il disoccupato

oltre i 41 anni pagherà dei premi più elevati che nel Cammid, come mostra l'allegata tabella che confronta i premi del Cammid con quello di un'assicurazione individuale perdita di guadagno malattia.

3. **L'assicurazione Wincare è disposta a continuare il contratto collettivo d'assicurazione Cammid:** infatti la Wincare ha offerto la propria disponibilità a continuare l'attività per il 2000 con un aumento del premio dal 5,2% al 7,2%.

Come mostra l'allegata tabella è possibile attenuare sensibilmente l'aumento del premio a carico dei disoccupati con un semplice travaso dell'attuale sussidio del 9% versato dal Cantone per il premio infortuni dei disoccupati.

Bisogna inoltre essere coscienti che lo Stato ha risparmiato in tutti questi anni in quanto ha versato un sussidio sul premio infortuni dei disoccupati pari al 9%: contrariamente al premio malattia/maternità non ha quindi utilizzato il margine del 30% previsto dall'art. 13 L-rilocc, risparmiando già il 21% del premio infortuni! **Il premio infortuni non professionali SUVA è attualmente del 2,92% e un sussidio cantonale del 30% sul premio SUVA corrisponde pertanto a un sussidio del 12 % sul premio Cammid Wincare 2001: questo dato fa comprendere la sostanziale legittimità del nostro emendamento sull'aumento del 10% del sussidio sul premio assicurazione perdita di guadagno per malattia/maternità per il 2001.**

4. **Il messaggio propone una soluzione amministrativa irrazionale per quanto riguarda il rimborso del sussidio cantonale del 30% ai disoccupati assicurati per la perdita di guadagno in caso di malattia/maternità: è una contraddizione, visto che il Governo propone l'abolizione di tale soluzione amministrativa sinora adottato per il sussidio del premio infortuni SUVA.**

Infatti da un lato il messaggio giustifica (pagg. 8-9) l'abrogazione del sussidio cantonale del 9% sul premio infortuni SUVA, affermando che esso è versato in una forma burocratica costosa: infatti a fine anno il disoccupato invia al Cantone i giustificativi dei premi assicurativi pagati e i funzionari cantonali procedono a rimborsargli il sussidio del 9%.

Ma dall'altro il messaggio introduce il medesimo sistema di rimborso a posteriori per l'assicurazione perdita di guadagno individuale in caso di malattia/maternità, che a seguito della soppressione del Cammid il disoccupato intenzionato ad assicurarsi dovrà concludere con un'assicurazione. Invece, attualmente, i disoccupati assicurati presso il Cammid, che sono il 99%, ricevono alla fonte il sussidio cantonale del 30% del premio assicurativo (il sistema amministrativo è perfezionato al punto che il 70% del premio Cammid è prelevato direttamente dalle indennità mensili di disoccupazione).

L'adozione di un sistema di assicurazione individuale e di sussidio cantonale a posteriori da parte del messaggio, crea quindi problemi sia al disoccupato, sia all'amministrazione cantonale e costituisce un netto passo indietro rispetto all'efficienza amministrativa attuale: ci si domanda se esso non abbia in realtà come obiettivo di scoraggiare ulteriormente la conclusione di assicurazioni contro la perdita di guadagno in caso di malattia/maternità da parte dei disoccupati e di andare così in un secondo tempo verso l'abrogazione del sussidio cantonale del 30%, che sarà giustificata con le medesime argomentazioni addotte per l'abrogazione del sussidio del 9% sul premio SUVA.

4. CONCLUSIONE

In merito alla revisione della Legge sul rilancio dell'occupazione i rappresentanti socialisti della Commissione della gestione e delle finanze propongono al Gran Consiglio una

soluzione mediana ragionevole, che permette al Cantone di conseguire i maggiori risparmi ventilati dal messaggio (13 milioni a regime), senza creare grossi problemi sociali per un risparmio di poche centinaia di migliaia di franchi, che ribalterà per l'essenziale i costi sulle fasce più deboli della popolazione e sull'assistenza sociale comunale e cantonale: politicamente la soluzione mediana proposta evita pure il rischio di una bocciatura dell'insieme delle modifiche della L-rilocc a seguito del referendum che sarebbe promosso dai sindacati. In sintesi la proposta si delinea come segue.

1. Accoglimento della modifica dell'art. 3, cpv. 3 (incentivo all'assunzione), che propone di erogare l'incentivo a partire da un tasso del 4% di disoccupazione con un risparmio a regime di 13 milioni (nel 2004).

2. **Mantenimento dell'importante art. 13. cpv. 1 (obbligo per i disoccupati di contrarre un'assicurazione malattia, maternità e infortunio) e pertanto rifiuto dello stralcio dell'attuale cpv. 1 dell'art. 13 che recita:**

"I disoccupati devono assicurarsi contro il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione per malattia, maternità e infortunio durante il periodo di indennizzazione previsto dalla legislazione federale e cantonale"

3. **Emendamento dell'art. 13, cpv. 3, in modo da eliminare il sussidio per l'assicurazione infortunio SUVA e da conglobarlo nel sussidio cantonale per il premio per l'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia/maternità, portando quest'ultimo sussidio al 40% (attualmente il sussidio malattia/maternità è del 30%). Questo permette di prolungare il Cammid con la Wincare a costi accettabili per i disoccupati come illustra la nostra tabella allegata.**

"Lo Stato versa un sussidio del 40% sui premi assicurazione malattia contro la perdita delle indennità di disoccupazione (LADI e straordinarie cantonali) causata da malattia e maternità."

4. Accoglimento dell'art. 26a (termini perentori per la presentazione delle domande).

La nostra soluzione mediana può essere vista anche come soluzione tampone per il 2001, in attesa di una concertazione tra il Governo e i sindacati su un tema così delicato: sono infatti immaginabili soluzioni alternative, che andranno approfondite, come quella proposta dal deputato Gianni Guidicelli nelle sue interrogazioni del 29.7.1999 e del 3.8.2000 sul Cammid rimaste senza risposta da parte del Consiglio di Stato (la qual cosa è senz'altro biasimevole anche per l'esame del presente messaggio): si tratta in particolare di far intervenire le indennità straordinarie cantonali di disoccupazione per i casi di disoccupati ammalati o che hanno subito già importanti malattie/infortuni negli anni precedenti (casi che sono le vere cause della lievitazione dei premi dell'assicurazione collettiva Cammid), al fine di evitare il ricorso all'assistenza sociale.

Per la minoranza della Commissione gestione e finanze:

Raoul Ghisletta, relatore

Carobbio Guscelli - Ferrari Mario

Allegati:

- 1) Questionario per la stipulazione di un'assicurazione individuale perdita guadagno
- 2) "Confronto tra premi assicurazione Cammid e assicurazione individuale Wincare (2000/2001)